



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

OGGETTO: [ID_VIP: 4846] Richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla modifica di un progetto di un impianto eolico localizzato nel Comune di Lacedonia (AV) riduzione da 15 a 11 aerogeneratori - proponente Serralonga Energia S.r.l. - Nota tecnica.

Con nota prot. 013/2019/TO/CDV/lo del 13.07.2019, acquisita con prot. DVA/18421 del 16.07.2019, la Società Serralonga Energia ha chiesto l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in merito ad una modifica da apportare al progetto di un parco eolico da realizzare nel comune di Lacedonia (AV). Si precisa che il progetto originario autorizzato nel 2015 dalla Regione Campania di potenza complessiva pari a 82,3 MW risultava composto da 33 aerogeneratori. Successivamente nel 2016 è stata autorizzata da parte della stessa Regione una modifica a seguito della quale il progetto risultava composto da 15 aerogeneratori per una potenza complessiva di 50,5 MW.

Variante proposta

Rispetto all'ultima variante assentita dalla Regione nel 2016 la proposta di modifica di cui alla succitata istanza del 13 luglio u.s. consiste in una riduzione a 11 degli aerogeneratori da realizzare nonché un utilizzo di modelli più performanti (GE wind 158 e GE wind 120). Brevemente si propone la realizzazione di:

- n. 10 aerogeneratori con altezza al mozzo 101 m., diametro del rotore 158 m. con altezza complessiva pari a 180 m e potenza nominale pari a 4,8 MW;
- n. 1 aerogeneratore con altezza al mozzo 98,3 m., diametro del rotore 120 m. con altezza complessiva pari a 158,3 m e potenza nominale pari a 2,5 MW.

Quadro autorizzativo e valutazione ambientale regionale

Con Decreto Dirigenziale n. 22 del 26.01.2015 la Regione Campania ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs n. 387/2003, la realizzazione di un impianto composto da 33 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 82,3 MW.

Successivamente con Decreto Dirigenziale n. 229 del 26.10.2016 la Regione Campania ha assentito una variante al progetto consistente nella riduzione del numero di aerogeneratori da 33 a 15 ed una riduzione della potenza complessiva da 82,3 MW a 50,5.

ID Utente: 3426
ID Documento: DVA-D2-II-3426_2019-0267
Data stesura: 29/08/2019

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 29/08/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225903 - Fax 06-57225994 e-mail: dva-2@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

La summenzionata autorizzazione DD n. 22/2015 è stata rilasciata a seguito di un contenzioso avviato dalla Società avverso la Regione Campania che in conclusione ha visto quest'ultima soccombente.

Dalle informazioni e documentazione agli atti tra le quali anche quelle fornite dalla Regione Campania con nota prot. n. 132736 del 27.02.2019, acquisita con prot. DVA/5142 del 28.02.2019, nonché da documentazione dalla scrivente reperita tramite internet su siti ufficiali risulta che la Regione con Decreto dirigenziale n. 131 del 12.04.2013, aveva espresso un parere negativo in merito alla compatibilità progetto proposto. Poi con decreto dirigenziale n. 218 del 09.5.2013, proprio in considerazione di detta valutazione ambientale negativa, aveva denegato l'autorizzazione alla realizzazione del progetto.

Sia il decreto n. 131/2013 sia il decreto n. 218/2013 sono stati annullati con sentenza n. 1404 del 06.03.2014 del TAR Campania - Napoli Sezione VII.

In conseguenza di quanto statuito dal giudice amministrativo la Conferenza dei servizi convocata dalla Regione in data 12.06.2014 si concludeva con la dichiarazione del Responsabile del procedimento secondo cui "prevalgono i pareri positivi assunti in cds ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 bis della L. n. 241/90". In definitiva gli esiti della conferenza sono stati considerati anche con riferimento alla valutazione d'impatto ambientale del progetto.

Ulteriormente il TAR Campania si esprimeva con sentenza n. 5958 del 24.11.2014 ordinando alla Regione di concludere il procedimento entro trenta giorni.

In esecuzione delle summenzionate sentenze del TAR Campania n. 1404/2014 e n. 5958/2014, considerati gli esiti della conferenza dei servizi, il progetto veniva quindi autorizzato dalla Regione con il già citato decreto dirigenziale n. 22 del 26.01.2015.

Successivamente con decreto dirigenziale n. 229 del 26.10.2016 è stata autorizzata da parte della stessa Regione una modifica a seguito della quale il progetto risultava composto da 15 aerogeneratori per una potenza complessiva di 50,5 MW.

Nella citata autorizzazione n. 22 del 26.01.2015, come pure nella successiva n. 229 del 26.10.2016, non si rilevano elementi di valutazione dello studio d'impatto ambientale.

Procedimenti già conclusi dalla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

Con provvedimento prot. DVA/8019 del 28.03.2019 questa Amministrazione si è già espressa, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito ad una modifica per del medesimo impianto oggetto della presente istanza consistente in particolare nella riduzione a **12 aerogeneratori** di potenza pari a 4,2 MW (potenza complessiva pari a 50,4 MW) dei 15 aerogeneratori (potenza complessiva di 50,5 MW) componenti l'ultima variante autorizzata dalla Regione.

Con detto provvedimento del 28.03.2019 si era comunicato alla società la necessità di avviare relativamente alla modifica sopra descritta una procedura valutativa ex art. 19 del D.Lgs 152/2006.

Considerazioni e conclusioni

La Società ha fornito una "Relazione tecnico descrittiva di adeguamento tecnico", corredata di allegati cartografici, illustrativa dell'intervento proposto e delle motivazioni per le quali essa ritiene

che lo stesso sia migliorativo rispetto a quello autorizzato. La Società ha anche compilato la “lista di controllo” per gli impianti eolici di cui al Decreto Direttoriale 5 febbraio 2018, n.48. A proposito della “lista di controllo” si evidenzia che nella stessa è stata rilevata un’incongruenza ai paragrafi 4 “Localizzazione del progetto” e 5 “Caratteristiche del progetto” i cui contenuti sono riferiti ad una modifica progettuale che non corrisponde a quella oggetto dell’istanza in esame.

La Società ha anche fornito copia dello studio d’impatto ambientale come redatto in occasione del procedimento regionale (2012).

La Società Serralonga Energia sostanzialmente ritiene che la modifica progettuale di cui trattasi sia migliorativa rispetto alla situazione già autorizzata dalla Regione Campania per il fatto che in definitiva il minor numero di aerogeneratori da realizzare comporterà un minor consumo di suolo, una migliore percezione paesaggistica, ed una facilitazione di “eventuali passaggi di avifauna”.

Esaminata la documentazione fornita si deve rilevare come non sia allo stato di fatto disponibile alcuna stima degli impatti generati dal progetto originario sulle diverse componenti ambientali che possa essere presa come riferimento per definire il “delta ambientale” positivo o negativo tra la situazione autorizzata e la modifica proposta. Tale circostanza è particolarmente rilevante soprattutto in considerazione dell’assenza di qualsivoglia valutazione di riferimento degli impatti caratterizzanti tale tipologia progettuale quale quelli sull’avifauna, sul paesaggio e sul clima acustico.

In definitiva non si rinvergono tra la documentazione fornita elementi tali da rendere possibile il pronunciamento richiesto. Al riguardo, anche se la Società, come detto, ha fornito copia dello studio d’impatto ambientale redatto al momento della presentazione dell’istanza sul progetto originario (2012), occorre rappresentare come l’esame di tale documento è un’attività propria del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, ex art. 23 del DLgs n. 152/2006, e non può essere condotto nell’ambito del procedimento di “pre-screening”, ex art. 6, comma 9, che si connota come un procedimento speditivo, solidamente ancorato nelle valutazioni ambientali già effettuate.

Sulla base di tutto quanto precede, non potendo escludere la possibilità di impatti, significativi e negativi, cautelativamente si ritiene che relativamente alla variante proposta debba essere attivata una procedura di verifica di applicabilità della VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il Dirigente

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)